

CONCESSIONE DI BIRITUALISMI

Il can. 674 § 2 CCEO dichiara che il ministro sacro è tenuto alla celebrazione dei sacramenti (altrimenti illecita) secondo le prescrizioni liturgiche della *propria* Chiesa *sui iuris*, a meno che dal diritto non sia stabilito diversamente o che non abbia ottenuto dalla Sede Apostolica una *speciale facoltà*.

Al riguardo, il fatto di riservare tale concessione “speciale” alla Sede Apostolica rende evidente che il cosiddetto biritualismo ai chierici rappresenta un indulto giustificabile in base a effettive e manifeste necessità pastorali, non per soddisfare devozioni o interessi personali nei riguardi di una tradizione liturgica particolare.

Inoltre, nel contesto attuale, caratterizzato dalla dispersione di molti fedeli delle Chiese orientali che, a causa di conflitti e di gravi crisi socio-economiche, sono costretti a lasciare i loro territori di origine, si assiste, specialmente in alcuni Paesi occidentali che risentono della scarsità di clero, al tentativo di ascrivere i ministri sacri al servizio esclusivo delle comunità di rito latino. Tale prassi, che snatura l'appartenenza rituale del presbitero, è fortemente da scoraggiare. L'aiuto pastorale prestato dai presbiteri orientali, legittimo e positivo nel contesto della comunione cattolica, non può infatti comportare la trascuratezza nei confronti del servizio ministeriale che essi sono ovunque chiamati a rivolgere *prioritariamente* ai fedeli della propria Chiesa.

Alla luce di tali premesse, nel presentare l'istanza di indulto di biritualismo al Dicastero per le Chiese Orientali, competente in materia, si rende necessaria non solo l'esibizione di alcuni documenti, ma anche l'assicurazione circa il ministero svolto dal chierico interessato a favore dei fedeli della propria Chiesa *sui iuris*. Nello specifico, si richiede l'invio, per iscritto, dei seguenti documenti:

- 1) lettera da parte del chierico interessato a ricevere la facoltà di biritualismo per celebrare secondo *un solo rito* oltre al proprio;
- 2) lettera di richiesta dell'Ordinario nel cui territorio il richiedente eserciterà il ministero nel rito non nativo; occorre che in tale documento siano chiaramente specificate:
 - la destinazione pastorale nella relativa circoscrizione ecclesiastica;
 - l'attestata preparazione a celebrare nel rito per il quale si richiede l'indulto;
 - la comunità del rito proprio di cui il presbitero si prenderà cura, assicurando che tale ministero sia prioritario rispetto a quello che si chiede di esercitare a favore di altri fedeli.

3) lettera di consenso da parte dell'Ordinario proprio (del rito nativo) dell'interessato.

Proceduralmente, se in una determinata circoscrizione ecclesiastica orientale se ne manifesti la necessità, il Gerarca potrà chiedere all'Ordinario latino un chierico munito di biritualismo: spetterà a quello, dopo aver ricevuto il consenso dell'Ordinario latino, domandare al Dicastero per le Chiese Orientali la concessione di tale facoltà con i tre documenti menzionati. Similmente, se in una determinata diocesi vi è scarsità di clero, l'Ordinario potrà chiedere al Gerarca orientale un chierico munito di biritualismo: spetterà a quello, dopo aver ricevuto il consenso del Gerarca, sollecitare dal Dicastero per le Chiese Orientali la concessione di tale facoltà con i tre documenti menzionati, indicando in modo specifico la comunità di rito orientale presso la quale il chierico interessato svolgerà prioritariamente il proprio ministero.

Inoltre, se in una diocesi vi sono fedeli orientali affidati alle cure dell'Ordinario latino, questi si rivolgerà al Capo della relativa Chiesa *sui iuris* comunicando la necessità di destinarvi un presbitero appartenente allo stesso rito. Qualora ciò non fosse possibile, l'Ordinario latino potrà fare istanza al Dicastero per le Chiese Orientali della concessione delle facoltà di biritualismo per un sacerdote del clero locale, debitamente preparato.

Infine, si ricorda che gli indulti di biritualismo sono concessi ai *singoli* (non a gruppi) e *ad tempus*, con una *durata massima di cinque anni*, eventualmente (mai automaticamente) rinnovabili mediante l'invio di un nuovo Rescritto da parte del Dicastero, previa specifica e motivata richiesta da inviare prima della scadenza del precedente indulto. Nel caso in cui siano state stipulate convenzioni tra Chiese particolari di riti diversi per il ministero di sacerdoti, si raccomanda di considerare tale durata massima.

In nessun caso, comunque, l'indulto di biritualismo va considerato come un inserimento nella Chiesa nel cui rito si chiede di celebrare.

Si eviti, tranne casi di estrema gravità, di incardinare un ecclesiastico eparchiale in una Diocesi latina; tanto più per il fatto che, come si è visto, non può darsi il caso di un ecclesiastico orientale che eserciti il suo ministero esclusivamente, o anche solo prevalentemente, nella Chiesa latina, se non dietro accordo *fidei donum* e per un massimo di 5 anni, per Chiese orientali con sovrabbondanza di clero.

PASSAGGI DI CHIESA (*TRANSITUS AD ALIAM ECCLESIAM SUI IURIS*)

Il rito latino e i riti delle Chiese orientali rappresentano patrimoni viventi e inestimabili della Chiesa universale di Cristo, che evidenziano l'unità nella varietà del cattolicesimo.

In tale contesto il ristabilimento della piena unità con la Chiesa cattolica da parte di un fedele orientale – caso maggiormente frequente nelle richieste di passaggi di Chiesa – non comporta la perdita della sua identità rituale, atteso che il rito va compreso in modo ben più ampio delle sole usanze celebrative, trattandosi di un *patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare* (cfr can 28 § 1 del CCEO) della Chiesa, che precede ed eccede la scelta di chi ne fa parte.

La legislazione ecclesiastica prevede perciò che i non cattolici orientali, unendosi alla Chiesa cattolica, conservino, onorino e osservino tale patrimonio. In tal senso, il can. 35 del CCEO, non limitandosi a considerare solamente la norma disciplinare, ma esprimendo soprattutto una ragione di carattere ecclesiologico, prescrive che essi siano ascritti alla Chiesa *sui iuris* del proprio rito, salvo il diritto in casi speciali di ricorrere alla Sede Apostolica.

In sintesi, dunque, il fatto che alcuni fedeli appartenenti a Chiese orientali non cattoliche riscoprano e maturino la propria fede nell'ambito della Chiesa cattolica di tradizione latina non comporta la perdita della loro identità rituale. Ciò si evidenzia in modo manifesto nelle asserzioni del Concilio Vaticano II (cfr *Orientalium Ecclesiarum*, n. 6), il quale ha sottolineato l'importanza della fedele custodia e dell'accurata osservanza del proprio rito da parte di ciascun fedele; il CCEO è stato elaborato anche per dare pratica applicazione a detto principio, la mancata osservanza del quale porta al pericolo di estinzione delle Chiese cattoliche orientali. A conferma di ciò, il diritto prevede che l'abitudine a ricevere i sacramenti nelle celebrazioni liturgiche di una Chiesa *sui iuris* non implichi l'iscrizione alla medesima Chiesa (cfr can. 112 §2 del CIC).

Atteso l'attuale momento storico, con il rischio sempre maggiore che i tanti fedeli orientali cattolici in diaspora vengano "latinizzati", la prassi vigente del Dicastero per le Chiese Orientali, competente in materia, è dunque quella di non concedere, se non in caso di matrimonio (secondo quanto previsto dal can. 33 del CCEO) oppure *per particolari e gravi ragioni* valutate singolarmente dal Dicastero stesso, e comunque in senso restrittivo, passaggi alla Chiesa latina per i fedeli cattolici orientali. Non si impedisce tuttavia che tali cattolici, secondo la propria coscienza, possano eventualmente partecipare, anche in modo attivo, alla vita delle comunità di rito latino che già frequentano, soprattutto dove non esistono comunità del proprio rito, attesa comunque la necessità del parroco latino di osservare quanto prescritto nel caso della ricezione dei Sacramenti del Battesimo (cfr cann. 677 § 1, 678, 683 del CCEO), della Confermazione e del Matrimonio dei fedeli orientali.

Ciò è conforme a quanto dichiara il Concilio Vaticano II nel Decreto sull'Ecumenismo *Unitatis redintegratio* (cfr n. 18), il quale stabilisce che agli acattolici che chiedono spontaneamente di unirsi alla piena comunione con la Chiesa cattolica non si deve imporre alcun peso, eccetto le cose essenziali, e che devono essere accolti dall'Autorità ecclesiastica competente (cfr cann. 898-899 del CCEO) nella Chiesa cattolica con la sola professione della fede cattolica, premettendo una preparazione dottrinale e spirituale *adeguata alla condizione di ciascuno* (cfr can. 897 del CCEO).

Concretamente, nel caso in cui un fedele, pur consapevole dell'esistenza del rito di appartenenza, intenda, per particolari e gravi ragioni, chiedere l'iscrizione ad altra Chiesa *sui iuris*, è necessario che presenti una petizione scritta, nella quale descriva in modo dettagliato e specifico le motivazioni speciali che giustifichino la concessione di tale grazia, non riconducibili esclusivamente all'abitudine o alla preferenza rituale. Tale istanza va presentata da parte dell'interessato con il benestare scritto dell'Ordinario locale del rito al quale si desidera passare, allegandovi il consenso scritto dell'Ordinario proprio del rito a cui si appartiene.

In alcuni casi specifici, come per l'ingresso in un Istituto di vita consacrata di un'altra Chiesa *sui iuris*, è necessario ottenere invece l'indulto di *adattamento di rito* dalla Sede Apostolica. Tale permesso concede la facoltà di conformarsi al patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare di un'altra Chiesa *sui iuris*, mantenendo l'appartenenza a quella originaria.

Si rammenta infine che chi si trova al di fuori dei confini del territorio della propria Chiesa *sui iuris* si può conformare pienamente alle norme vigenti nel luogo dove dimora a riguardo dei giorni di festa e di penitenza (cfr. can. 883 §1 CCEO).

ADATTAMENTI DI RITO

L'indulto della Sede Apostolica, che concede la facoltà di conformarsi al patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare di un'altra Chiesa *sui iuris* senza comportarne l'iscrizione e mantenendo l'appartenenza a quella originaria, è necessario per la liceità dell'ordinazione dei ministri sacri appartenenti a un'altra Chiesa *sui iuris* e dell'ammissione al noviziato in un Istituto di vita consacrata di un'altra Chiesa *sui iuris*.

Tale licenza, denominata di *adattamento di rito*, va chiesta per iscritto al Dicastero per le Chiese Orientali sia dal candidato sia dall'Ordinario interessato, unendo il consenso dell'Ordinario proprio del fedele (il suo Gerarca, nel caso sia iscritto a una Chiesa orientale). All'istanza vanno inoltre allegati i documenti che attestano i dati anagrafici del candidato e il conferimento del battesimo.

Se si tratta di un candidato agli Ordini sacri, questi sarà tenuto a riceverli secondo le prescrizioni liturgiche della Chiesa *sui iuris* di appartenenza, a meno che la licenza autorizzi diversamente. Qualora l'ammissione agli stessi Ordini o alla vita consacrata fosse avvenuta senza la licenza della Sede Apostolica, occorre ricorrere alla stessa (nello specifico al Dicastero per le Chiese Orientali) al fine di regolarizzare la situazione. Si ricorda in proposito la necessità che, nel caso di ammissione in un seminario latino di un fedele di rito orientale (o viceversa), si provveda a raccogliere il consenso del rispettivo Ordinario fin dal momento dell'ingresso.

Se un candidato orientale è ammesso in un Istituto orientale differente dalla Chiesa *sui iuris* di appartenenza, rientra nelle competenze del Dicastero per le Chiese Orientali. Se invece il candidato orientale è ammesso in un Istituto latino, osserverà le Costituzioni di tale Istituto e rientrerà nelle competenze del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Se un candidato latino è ammesso in un Istituto orientale, osserverà gli Statuti di tale Istituto, rientrando nelle competenze del Dicastero per le Chiese Orientali.

Un fedele orientale legittimamente ammesso al noviziato e alla professione perpetua di un Istituto latino sia comunque esortato a conoscere e, nella misura del possibile, a praticare la sua tradizione ecclesiale. In ogni caso, qualora il religioso sia ordinato "*in sacris*", in un Istituto latino mantiene la facoltà di celebrare anche nel proprio rito nativo.

All'esercizio del proprio rito nativo il titolare dell'indulto farà ritorno, qualora lasci l'Istituto religioso di rito latino.

Qualora le circostanze lo richiedano, i Superiori dell'Istituto latino erigano, nei territori orientali, case o provincie di rito orientale.